

Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia



Scuola Grande San Giovanni Evangelista



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia (A.P.S. senza scopo di lucro), con sede legale in Venezia, (di seguito “Scuola”), rappresentate per la firma del seguente atto da Franco Bosello, nato a Venezia il 21/07/1939, in qualità di Legale Rappresentante, per la sua carica di Guardian Grande ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la Scuola;

E

Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia, con sede in San Marco 2810, 30124 Venezia, (di seguito “Conservatorio”) C.F. 80012990273, nella persona del legale rappresentante Direttore M° Roberto Gottipavero, nato a Venezia il 04-11-1959, domiciliato per la sua carica presso il Conservatorio.

PREMESSO CHE

- La Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia e il Conservatorio (d’ora in avanti denominati anche come “i Partner”) hanno in comune l’obiettivo statutario di promuovere l’arte, la musica e la cultura in senso più ampio e di favorirne la diffusione in tutte le sue forme al più alto e ampio livello possibile, e che i suddetti partner intendono avviare forme di collaborazione finalizzate alla reciproca promozione della propria offerta culturale;
- La Scuola, ai sensi dell’art. 3 del Capitolo 1 del proprio Statuto promuove: “attività culturali, sia con proprie iniziative che in collaborazione con enti pubblici e privati, anche ospitando iniziative culturali di adeguato livello”.
- Il Conservatorio persegue, tra le altre, le finalità statutarie dell’istruzione musicale superiore, la promozione e l’organizzazione della relativa ricerca scientifica, la promozione e l’organizzazione delle correlate attività di produzione, lo sviluppo, la divulgazione e la conoscenza della cultura artistica e musicale e favorisce le relazioni interistituzionali e le collaborazioni anche con altri Enti pubblici e privati finalizzate alla ricerca, alla didattica ed alla correlata produzione scientifica, artistica e musicale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della collaborazione

Pur nel proprio ambito di attività, i Partner si propongono di conseguire un reciproco e stretto collegamento, attuando una collaborazione nei seguenti ambiti:

- organizzazione di eventi condivisi che prevedano sia la parte concertistica che di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei Partner sottoscrittori;
- organizzazione di concerti, visite guidate, itinerari tematici, conferenze e ogni altra forma di iniziativa utile a diffondere e valorizzare il patrimonio culturale condiviso;
- consulenza di ambito musicale per la messa in luce di connessioni tra il patrimonio custodito nei musei, gli edifici e la tradizione musicale veneziana, veneta, nazionale e internazionale di ogni epoca storica;
- supporto operativo: uso di spazi di reciproca competenza previa appropriata valutazione e disponibilità.

Art. 2 - Durata

Il Protocollo di intesa ha una durata di tre anni dalla firma del presente atto e può essere rinnovato mediante espressa manifestazione scritta delle parti.

Le parti si impegnano ad apportarvi concordemente le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di valutazione condivisa di aggiornamento e ampliamento dei contenuti.

Art. 3 - Utilizzo dei loghi e comunicazione delle iniziative

In virtù della presente convenzione di collaborazione e tenuto conto degli apporti sinergici dei partner volti al perseguimento degli obiettivi sopra indicati, i documenti e i materiali che saranno prodotti in conseguenza delle attività previste nel presente atto riporteranno i loghi dei partner.

Art. 4 – Riservatezza e rapporti con i media

I partner si impegnano a pretendere dai propri dipendenti e collaboratori la segretezza verso terzi non autorizzati in relazione a informazioni di cui siano venuti a conoscenza e che presentino caratteristiche di riservatezza.

I partner potranno, di comune accordo, dare risalto alla presente convenzione ed alla collaborazione da essa disciplinata secondo modalità che verranno convenute e che prevederanno la partecipazione dei rappresentanti dei partner come, ad esempio, conferenze stampa e materiali di comunicazione.

Art. 5 - Spese contrattuali

L'imposta di registro sarà dovuta solo in caso d'uso, a cura e spese del partner richiedente, essendo la Convenzione stipulata mediante corrispondenza (DPR 26.04.1986 n. 131, art. 1 Tariffa, Parte seconda e DPR 26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa, Parte Seconda). Atto esente bollo.

Art. 6 - Risoluzione delle controversie

I partner concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, essi faranno ricorso all'arbitrato in via esclusiva, con un arbitro unico secondo quanto previsto dal regolamento della Camera Arbitrale di Venezia.

Art. 7 Trattamento dati

Le parti dichiarano di essere documentate sulle norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché degli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità Garante circa il trattamento dei dati personali effettuati in virtù dell'esecuzione del presente accordo.


Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento (UE) 679/2016 e D. Lgs. 196/2003.

Venezia, li 19 ottobre 2023

Per la Scuola Grande San Giovanni Evangelista

IL GUARDIAN GRANDE

Prof. Franco Bosello



Per il Conservatorio "Benedetto Marcello"

IL DIRETTORE

M^o Roberto Gottipavero

